

Legge
sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)
(dell'8 novembre 1994)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio di Stato e il rapporto 16 settembre 1994 n. 4116R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

A. Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina, riservate le disposizioni del diritto federale, le condizioni per l'acquisto e la perdita:

- a) della cittadinanza cantonale;
- b) dell'attinenza comunale.

Attinenza comunale

Art. 1a^[1] È attinente di un comune chi discende da genitori attinenti e chi ha acquistato l'attinenza secondo le modalità della legge.

²L'attinente di un comune ticinese è cittadino del Cantone.

³Il cittadino ticinese non può avere più di un'attinenza nel Cantone; sono riservati i diritti acquisiti e la legislazione federale.

⁴L'attinenza comunale è immutabile, imprescrittibile e irrevocabile, riservata l'applicazione degli art. 30, 31 e 33 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.

B. Rapporto tra cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Art. 2¹L'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale comporta pure l'acquisto e la perdita dell'attinenza comunale.

²L'attinenza comunale accordata a uno straniero o a un confederato non ha effetto se non è seguita dalla cittadinanza cantonale.

³Sono riservate le norme sulla concessione della cittadinanza onoraria.

TITOLO II
Acquisto e perdita della cittadinanza per legge

A. Acquisto della cittadinanza

I. Per filiazione, cambiamento di stato e matrimonio

Art. 3 L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione, per cambiamento di stato o per matrimonio è disciplinato dalle norme del diritto federale.

II. Figli minorenni di chi acquista la cittadinanza cantonale

Art. 4 I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera e sottoposti all'autorità parentale di entrambi i genitori acquistano la cittadinanza del padre che diventa cittadino ticinese per decisione dell'autorità; se sono sottoposti all'autorità parentale di un solo genitore seguono la cittadinanza del genitore cui sono affidati.

III. Trovatello

Art. 5^[2] Il figlio di ignoti esposto nel Cantone acquista l'attinenza del comune in cui è stato trovato; Il Consiglio di Stato ne fa accertare l'attinenza.

B. Perdita della cittadinanza

Art. 6 La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato, per

matrimonio o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

TITOLO III
Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità
CAPITOLO I
Concessione della cittadinanza in via ordinaria

A. Confederati

Concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale

I. Requisiti

Art. 7 La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
- b) se si è integrato nella comunità ticinese;
- c) se si è conformato all'ordinamento giuridico.

II. Procedura

1. Domanda al Municipio

Art. 8 ¹Il confederato che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

²Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione ed alle leggi.

2. Accertamenti ed esame

Art. 9 ¹L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia.

²Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana.

³Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese.

3. Concessione dell'attinenza comunale

Art. 10 ¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale. ^[3]

²Se l'attinenza comunale viene rifiutata la procedura ha termine.

4. Concessione della cittadinanza cantonale

Art. 11 ^[4] Conferita l'attinenza comunale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

B. Stranieri

I. Concessione della cittadinanza cantonale

Requisiti

Art. 12 ¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

- a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;
- b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.

²La domanda presentata congiuntamente da due persone che vivono da almeno tre anni in unione coniugale è ricevibile anche se soltanto una soddisfa le condizioni di cui alla lett. a) del cpv. 1, purché l'altra risieda da almeno tre anni nel Cantone.

³I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al richiedente il cui coniuge è già stato naturalizzato individualmente.

⁴I cpv. 2 e 3 sono applicabili inoltre per analogia alle coppie di partner stranieri che vivono in unione domestica registrata e al partner straniero che vive da almeno tre anni in unione domestica registrata, costituita con un partner svizzero. ^[5]

II. Concessione dell'attinenza comunale

Requisiti

Art. 13 L'attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante tre anni, dei quali ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda.

III. Idoneità

Art. 14 La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se è integrato nella comunità ticinese e idoneo della concessione.

IV. Procedura

1. Domanda al Municipio

Art. 15 ¹Lo straniero che intende chiedere la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, presenta la sua domanda al Municipio del comune di residenza.

²Unitamente alla domanda, il richiedente di oltre sedici anni deve firmare la dichiarazione di essere fedele alla Costituzione e alle leggi.

2. Accertamenti ed esame

Art. 16 ¹L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, allo scopo di accertare l'idoneità del richiedente, procede a un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia, secondo i principi previsti dall'art. 14 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera.

²Essa deve pure accertare, tramite esame, le sue conoscenze della lingua italiana, di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi come pure delle principali norme penali che sarà chiamato a rispettare ed in particolare di quelle relative all'integrità della persona, compreso il divieto di sottoporre bambine, adolescenti e donne a mutilazioni di organi genitali. [\[6\]](#)

³Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che abbia frequentato la scuola media o superiore ticinese.

3. Concessione dell'attinenza comunale

Art. 17 ¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla concessione dell'attinenza comunale. [\[7\]](#)

²Se l'attinenza comunale è rifiutata la procedura ha termine.

4. Preavviso cantonale

Art. 18 Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale trasmette la domanda a quella federale con il suo preavviso. L'autorità cantonale può effettuare ulteriori accertamenti.

5. Concessione della cittadinanza cantonale

Art. 19 [\[8\]](#) Conferita l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

C. Tasse:

I. tassa comunale [\[9\]](#)

Art. 20 [\[10\]](#) Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, l'autorità comunale competente preleva una tassa che copra le spese causate.

II. tassa cantonale [\[11\]](#)

Art. 21 [\[12\]](#) Per le procedure di concessione della cittadinanza cantonale ai confederati e agli stranieri, l'autorità cantonale competente preleva una tassa che copra le spese causate. Il regolamento d'applicazione ne stabilisce l'importo.

CAPITOLO II

Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione

A. Confederati

Acquisto della cittadinanza in via agevolata

Art. 22 ¹I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e hanno frequentato la scuola ticinese.

²Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra i dieci e i venti anni compiuti è computato due volte.

³La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato. [\[13\]](#)

⁴Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1.

⁵L'autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. [\[14\]](#)

B. Stranieri

I. Acquisto della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione secondo il diritto federale

Art. 23 L'acquisto in via agevolata e la reintegrazione nella cittadinanza cantonale e nell'attinenza comunale di uno straniero che ha perso la cittadinanza svizzera sono disciplinate dalla legge federale, riservato l'art. 24.

II. Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

Art. 24 ¹Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dodici anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

²La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato. [\[15\]](#)

³Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi tre anni precedenti la domanda, dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16 cpv. 1.

⁴Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale. [\[16\]](#)

A. Reintegrazione secondo il diritto cantonale

Art. 25 ¹Chi ha rinunciato alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale in seguito a naturalizzazione in un altro Cantone può essere reintegrato nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale.

²Il cittadino ticinese che ha rinunciato a una o più attinenze comunali, giusta l'art. 30 cpv. 2 della presente legge, può essere reintegrato in queste o in parte di esse.

³La donna che ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, o se è stata pronunciata la separazione dei coniugi per un tempo indeterminato.

⁴I figli minorenni di genitori uniti in matrimonio sono compresi nella reintegrazione del padre; i figli di genitori non uniti in matrimonio sono invece compresi nella reintegrazione della madre. Tuttavia i figli minorenni di genitori non coniugati, che essendo allevati sotto l'autorità parentale del padre hanno ottenuto di assumere il cognome e di seguirne la cittadinanza, sono compresi nella reintegrazione del padre.

B. Procedura

Art. 26 ¹La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento.

²La reintegrazione è gratuita ed è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.

CAPITOLO III Cittadinanza onoraria

A. Cittadinanza onoraria

I. Cantonale

Art. 27 Il Gran Consiglio può concedere la cittadinanza onoraria a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del Cantone.

II. Comunale

Art. 28 ¹Il comune può concedere la cittadinanza onoraria a un ticinese attinente di un altro comune, a un confederato o a uno straniero che si fossero resi particolarmente benemeriti del comune medesimo.

²Trattandosi di uno straniero è necessario il consenso preliminare del Consiglio di Stato.

III. Effetti

Art. 29 ¹La concessione della cittadinanza onoraria non soggiace alle condizioni poste dalla presente legge per l'acquisto della cittadinanza in via ordinaria o agevolata.

²Essa è gratuita, personale e non conferisce lo stato di attinente.

CAPITOLO IV

Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca

A. Rinuncia

Art. 30 ¹Il ticinese che è nel contempo cittadino di un altro Cantone può rinunciare alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale.

²Il ticinese che è in possesso di più attinenze comunali può rinunciare a una o più delle stesse, purché ne conservi una.

³La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale si estende ai figli minorenni del richiedente posti sotto la sua autorità parentale; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

B. Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Art. 31 Lo svincolo dalla cittadinanza svizzera e con ciò dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza comunale è disciplinato dalla legge federale.

C. Procedura

Art. 32 ¹Le domande di rinuncia e di svincolo devono essere presentate al Consiglio di Stato.

²Il Municipio del comune di attinenza ticinese deve esprimere il suo preavviso.

D. Revoca

Art. 33 La revoca della cittadinanza svizzera, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale a una persona che possiede un'altra cittadinanza è disciplinata dalla legge federale.

CAPITOLO V

Disposizioni comuni

A. Diritto di essere sentito

Art. 34 ¹Il richiedente ha diritto di prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono.

²L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

³I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁴Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni, un complemento di inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

B. Minorenni e tutelati

Art. 35 ¹La domanda di concessione della cittadinanza di un minorenni o la rinuncia all'attinenza comunale o alla cittadinanza ticinese deve essere firmata dal suo rappresentante legale; se l'interessato ha compiuto sedici anni deve esprimere per iscritto il proprio consenso.

²Per il tutelato è necessario il consenso delle autorità di tutela ai sensi dell'art. 422 cifra 2 CCS.

³Sono riservati i disposti della legge federale per le domande presentate da richiedenti stranieri minorenni o posti sotto tutela, intese ad ottenere l'autorizzazione federale.

C. Nozione di residenza

Art. 36 Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni di legge in materia di polizia degli stranieri.

D. Diritto di chiedere informazioni

Art. 37 Le autorità comunali e cantonali possono chiedere informazioni alla polizia cantonale e a ogni altro ufficio pubblico.

E. Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza

Art. 38 Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.

TITOLO IV

Competenza delle autorità cantonali nella procedura federale

A. Consiglio di Stato

Art. 39 Il Consiglio di Stato è competente:

- a) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento dell'acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione;
- b) a pronunciare l'annullamento dell'acquisto della cittadinanza nei casi previsti dalla legge federale;
- c) a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone in una procedura di revoca della cittadinanza in virtù della legge federale;
- d) a decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale.

B. Dipartimento

Art. 40 Il Dipartimento rappresenta il Cantone nella procedura di concessione dell'autorizzazione federale. Esso ha inoltre la facoltà di:

- a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;
- b) ricevere dall'autorità federale l'informazione dell'avvenuta notificazione dell'atto di svincolo della cittadinanza.

C. Legittimazione a ricorrere

Art. 41 Sono legittimati a ricorrere al Tribunale federale o al Consiglio federale il Consiglio di Stato per il Cantone e il Municipio per il comune, nei casi previsti dalla legge federale.

TITOLO V

Protezione giuridica ^[17]

Rimedi giuridici ^[18]

Art. 41a ^[19] ¹Contro le decisioni del legislativo comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Contro le decisioni del Gran Consiglio è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VI ^[20]

Disposizioni transitorie e finali

A. Competenze del Consiglio di Stato ^[21]

Art. 42 ¹Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

²Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di documenti di frontiera. ^[22]

³Il Consiglio di Stato emana le norme d'applicazione alla legislazione federale in materia di atto d'origine. ^[23]

B. Abrogazione della legge anteriore

Art. 43 La legge abroga quella sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale del 10 ottobre 1961.

Norma transitoria

Art. 44 Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.

C. Entrata in vigore

Art. 45 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino

ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore. [\[24\]](#)

Pubblicato nel BU **1995**, 471.

-
- [\[1\]](#) Art. introdotto dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[2\]](#) Art. modificato dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [\[3\]](#) Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.
- [\[4\]](#) Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.
- [\[5\]](#) Cpv. introdotto dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 575.
- [\[6\]](#) Cpv. modificato dalla L 2.6.2009; in vigore dal 1.9.2009 - BU 2009, 355.
- [\[7\]](#) Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.
- [\[8\]](#) Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.
- [\[9\]](#) Nota marginale modificata dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[10\]](#) Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[11\]](#) Nota marginale modificata dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[12\]](#) Art. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[13\]](#) Cpv. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[14\]](#) Cpv. introdotto dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[15\]](#) Cpv. modificato dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[16\]](#) Cpv. introdotto dalla L 28.11.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2006, 29.
- [\[17\]](#) Titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
- [\[18\]](#) Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19.
- [\[19\]](#) Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 19; precedente modifica: BU 1997, 211.
- [\[20\]](#) Numero del titolo modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 211.
- [\[21\]](#) Nota marginale modificata dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [\[22\]](#) Cpv. introdotto dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [\[23\]](#) Cpv. introdotto dalla L 9.6.1997; in vigore dal 22.7.1997 - BU 1997, 372.
- [\[24\]](#) Entrata in vigore: 1° gennaio 1996 - BU 1995, 471.